

(N. 2040)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RUSSO Salvatore, ROFFI, DONINI e CERMIGNANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1957

Interpretazione autentica dell'articolo 25, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, detta norme per la riliquidazione delle pensioni a favore del personale collocato a riposo prima del 1° luglio 1956. Nel fissare i criteri da tener presenti per la riliquidazione, il detto decreto stabilisce, tra l'altro, che la riliquidazione, si effettua (articolo 25, n. 5) « *mantenendo fermi il grado e, in mancanza, la qualificazione, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data della cessazione dal servizio* ».

Nei confronti del personale insegnante di ogni ordine e grado la norma va intesa nel senso che la riliquidazione si effettua sulla base della complessiva anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio, prescindendo dal grado gerarchico rivestito secondo il vecchio ordinamento.

Infatti, nel vecchio ordinamento, i gradi gerarchici per gli insegnanti non erano altro che degli indici esteriori per indicare gli aumenti periodici di stipendio che si conseguivano in base alla semplice anzianità senza

alcun giudizio di merito, perchè per gli insegnanti non è concepibile una carriera in senso tecnico sulla base di gradi funzionali, non essendovi per essi aumento di funzione dall'inizio alla fine del rapporto di impiego.

Questo principio, che era implicato nel vecchio ordinamento, è stato reso esplicito nel nuovo ordinamento, giacchè nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il nuovo trattamento economico, è stato affermato esplicitamente che il trattamento economico degli insegnanti è determinato in relazione all'anzianità di servizio. Il nuovo inquadramento, infatti, è stato fatto, a decorrere dal 1° luglio 1956, in base all'intera anzianità di servizio, prescindendo dal cosiddetto « grado » gerarchico rivestito alla data del 30 giugno 1956. Ciò è confermato dalla circolare del Ministero del tesoro n. 121-281 del 6 maggio 1956 in cui chiaramente è detto che « *il trattamento economico (degli insegnanti), stante il disposto della tabella unica, è da determinare in relazione all'anzianità di servizio e non già in base all'anzianità di grado* ».

Da ciò consegue che anche la riliquidazione della pensione va fatta in base all'anzianità di servizio, prescindendo dal grado gerarchico, secondo una retta interpretazione del n. 5 dell'articolo 25 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20.

Senonchè sembra che il testo del citato n. 5 dell'articolo 25 abbia dato luogo ad un'altra interpretazione, secondo la quale la riliquidazione delle pensioni del personale insegnante dovrebbe essere fatta in base al « grado » gerarchico rivestito alla data della cessazione dal servizio.

Ma tale interpretazione, oltre che non essere giustificata, determina in pratica delle gravi sperequazioni per gli insegnanti pensionati che hanno cessato dal servizio in epoche diverse, pur avendo la medesima anzianità, anche perchè la carriera degli insegnanti ha subito nel vecchio ordinamento, dopo il 1948, varie modificazioni e nel nuovo ordinamento è stata ulteriormente modificata.

Basti tenere presente qualche esempio tipico:

a) per due maestri collocati a riposo con 40 anni di servizio, uno il 1° ottobre 1950 e l'altro il 1° ottobre 1955, la riliquidazione per il primo sarebbe fatta sulla base del coefficiente 271 (ex grado IX) e per il secondo sulla base del coefficiente 325 (ex grado VIII);

b) per due professori medi di ruolo A collocati a riposo con 40 anni di servizio, uno nel 1947 e l'altro nel 1950, la riliquidazione sarebbe fatta per il primo sulla base del coefficiente 402 (ex grado VII) e per il secondo sulla base del coefficiente 500 (ex grado VI).

In entrambi i casi si avrebbe una notevole sperequazione nell'importo della nuova pensione.

La sperequazione, poi, sarebbe ancora maggiore tra la pensione liquidata agli insegnanti collocati a riposo dopo il 1° luglio 1956 e la pensione liquidata a quelli collocati a riposo con pari anzianità prima di tale data.

Allo scopo di evitare una simile sperequazione, il presente disegno di legge mira a dare una interpretazione esatta del n. 5 dell'articolo 25 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 20, affinché per gli insegnanti di ogni ordine e grado sia realizzato effettivamente il principio della perequazione delle pensioni, sia tra i vecchi ed i nuovi pensionati, sia tra i vecchi pensionati che hanno cessato dal servizio in epoche diverse.

Per il modesto numero di vecchi insegnanti pensionati l'onere finanziario è di scarso rilievo e ad esso si può far fronte con i normali stanziamenti.

Confidiamo che il presente disegno di legge da noi presentato, che vuole essere un atto di giustizia a favore di una benemerita categoria, raccolga il favore del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei confronti del personale insegnante di ogni ordine e grado, il criterio per la riliquidazione delle pensioni, previsto nel n. 5 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, va inteso nel senso che la riliquidazione si effettua tenendo conto della complessiva anzianità di servizio maturata alla data della cessazione dal servizio.